

Regolamento istitutivo e di funzionamento
Del Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili
Del Comune di Roseto degli Abruzzi

Art. 1 Oggetto del Regolamento.

Il presente regolamento istituisce e regola il funzionamento del “Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili” (TPG) del Comune di Roseto degli Abruzzi, previsto dall’art. 1-*bis* dello statuto comunale del comune di Roseto degli Abruzzi.

Art. 2 Finalità e Obiettivi.

Il Tavolo di Coordinamento delle Politiche Giovanili (TPG) è un organo consultivo del Consiglio Comunale e dell'Amministrazione comunale che si occupa di tutte le materie inerenti le politiche giovanili, esclude finalità politiche e/o partitiche e qualsiasi forma di propaganda ad esse riconducibili.

Il TPG nasce per:

- Proporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta progetti ed iniziative finalizzati alla prevenzione dell'isolamento giovanile;
- Proporre attività e approfondimenti, in sinergia con gli Istituti Scolastici, su temi che emergono essere di prioritaria importanza per i giovani del territorio;
- Favorire la socializzazione dei giovani anche per incrementare lo scarso tessuto associazionistico giovanile;
- Attuare azioni specifiche di informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile anche per valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e nelle Istituzioni;
- Favorire ed agevolare il rapporto fra i giovani e le Istituzioni al fine di Partecipare attivamente, attraverso proposte e pareri, alla programmazione e pianificazione delle attività dell'Amministrazione Comunale;
- Raccogliere informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, cultura, volontariato, mobilità all'estero, servizio civile, spettacolo, ambiente);

- Contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale favorendo lo scambio sociale e culturale tra le generazioni e sostenendo le idee e le energie dei giovani del Comune;
- Concorrere alla promozione sul territorio dei programmi dell'Unione Europea rivolti ai giovani.
- Essere un ambiente di dibattito e confronto costruttivo;
- Promuovere valori legati all'ambiente e all'equità sociale nei giovani;
- Porsi come laboratorio di idee per i giovani cittadini e rendere operativi i loro progetti;
- Promuovere l'occupazione e l'imprenditoria giovanile.

Art. 3 Attività del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili.

Le funzioni del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili sono:

- a) Creare momenti di confronto e di riflessione sui temi della Comunità;
- b) Elaborare proposte, progetti e azioni;
- c) Collaborare con gli enti pubblici e la Giunta comunale nella realizzazione delle proposte promosse dal Coordinamento delle politiche giovanili;
- d) Promuovere iniziative sociali e culturali;
- e) Interfacciarsi con la Pubblica Amministrazione, le istituzioni, le associazioni e i comitati di quartiere e frazioni sui temi riguardanti i giovani;
- f) Realizzare un'assemblea pubblica dei giovani, con cadenza almeno trimestrale;
- g) Raccogliere proposte, progetti e istanze provenienti dai giovani;
- h) Redigere un verbale delle riunioni. Tale documento deve essere consegnato al Consigliere/Assessore delegato alle Politiche giovanili e consultabile da chiunque ne sia interessato;
- i) Compiere tutti gli altri atti necessari al raggiungimento degli obiettivi (art. 2).

Art. 4 Durata del Coordinamento delle P.G.

Il Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili, istituito con il presente regolamento, è permanente.

Art. 5 Modifiche del Regolamento

Il presente regolamento può essere modificato esclusivamente dal Consiglio Comunale.

I membri del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili possono proporre al Consiglio Comunale, mediante il consigliere e/o l'assessore delegato alle Politiche giovanili, modifiche e integrazioni al presente Regolamento.

Le modifiche promosse dai membri del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili, prima di essere proposte al Consiglio Comunale, devono necessariamente essere discusse nella riunione del Coordinamento delle politiche giovanili e approvate dalla maggioranza qualificata dei presenti alla seduta.

Art. 6 Composizione del Tavolo di coordinamento delle politiche giovanili

I membri del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili hanno età compresa tra i 16 e i 30 anni e non sono segretari/presidenti/coordinatori di movimenti politici e non possono ricoprire cariche elettive.

La composizione dei partecipanti al Coordinamento delle politiche giovanili è la seguente:

- a) n.2 membri sono rappresentanti delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel territorio comunale;
- b) n. 10 componenti designati dai gruppi di maggioranza;
- c) n. 6 componenti designati dai gruppi di minoranza.

Art. 7 I membri rappresentativi delle scuole secondarie di secondo grado.

I membri rappresentativi delle scuole secondarie di secondo grado sono regolarmente iscritti in uno dei due Istituti presenti nel territorio comunale.

Uno è rappresentante del Polo Liceale Saffo e l'altro dell'Istituto Vincenzo Moretti; entrambi sono eletti dai rispettivi comitati studenteschi.

Il mandato cessa nel caso si perdano i requisiti del comma uno e viene revocato dal Comitato studentesco in caso di perdita dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 6. In entrambi i casi i comitati studenteschi devono provvedere a rieleggere un rappresentante entro 30 giorni utili del calendario scolastico. Il rappresentante rimane in carica fino all'elezione del sostituto.

Art. 8 Nomina dei componenti rappresentativi del Consiglio Comunale

I componenti rappresentativi della maggioranza e della minoranza sono nominati dal Consiglio Comunale e sono scelti tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune purché in possesso dei requisiti richiesti per essere eletti a consigliere comunale, con esclusione di organi politici quali i consiglieri comunali, gli assessori e il sindaco.

Art. 9 Durata del mandato dei componenti del TPG

Il Coordinamento rimane in carica per tutta la durata dell'Amministrazione; non viene attribuita ai componenti del predetto Tavolo alcun gettone di presenza.

Art. 10 Presidente del TPG

Il presidente del Tavolo di Coordinamento delle politiche giovanili è eletto dal Coordinamento delle politiche giovanili, nella seduta successiva all'approvazione del presente regolamento.

Il Presidente rimane in carica per tutta la durata della consiliatura che lo ha eletto.

Può essere rimosso dal suo incarico, per inattività, dal Coordinamento della Politiche giovanili su proposta della maggioranza qualificata dei membri del Coordinamento medesimo.

In caso di perdita di requisiti o in caso di rimozione dall'incarico, si provvederà alla nomina di un nuovo componente da parte del Consiglio Comunale, se dallo stesso era stato designato o da parte del Comitato studentesco in caso si tratti di studente dei licei di Roseto.

Art. 11 Le riunioni del Coordinamento delle POLITICHE GIOVANILI

Il Coordinamento delle politiche giovanili effettua almeno 4 riunioni ogni anno, di cui almeno una deve essere svolta in presenza, mentre le restanti tre possono essere svolte in modalità digitale o mista.

Le sedute possono avere luogo se è presente almeno il 50% dei soggetti indicati nell'art. 6.

È possibile far partecipare alle sedute rappresentanti di associazioni, istituzioni, imprese e promotori di iniziative.

Le riunioni del Coordinamento delle Politiche Giovanile sono indette dal presidente dell'organo.

In caso d'inerzia del presidente o di comprovate necessità, il 30% degli aderenti al tavolo, indicati nell'art. 6, può chiedere, mediante mail, di convocare una riunione entro 30 giorni al Consigliere/Assessore delegato alle politiche giovanili.

Art. 12 Modalità di Convocazione del Coordinamento delle politiche giovanili.

La convocazione delle riunioni avviene a mezzo mail inviata dal Presidente del tavolo ai partecipanti.

Nella fattispecie del comma 5 dell'art. 11, l'onere di convocare la riunione a mezzo mail spetta al consigliere/assessore delegato alle politiche giovanili.

La mail deve contenere la data, l'ora, il luogo dell'incontro e l'ordine del giorno e deve essere recapitata almeno 5 giorni prima della seduta.

Art. 13 L'ordine del Giorno del Coordinamento delle POLITICHE GIOVANILI

L'ordine del giorno è redatto dal Presidente del Coordinamento delle Politiche Giovani ed è comunicato ai partecipanti contestualmente alla convocazione del coordinamento.

E' comunicato anche al Sindaco, unitamente alla data e al luogo dell'adunanza.

Ogni componente del Coordinamento ha diritto di inserire punti nell'ordine del giorno entro 3 giorni dalla seduta.

Art. 14 I ruoli all'interno del Coordinamento delle P.G.

All'interno del Coordinamento delle politiche giovanili sono previsti i seguenti ruoli:

- a) Il Presidente, individuato secondo le modalità dell'art. 10;
- b) Il Segretario del coordinamento dei giovani, eletto a maggioranza dei membri del Coordinamento delle politiche giovanili nella prima seduta fra i componenti il coordinamento;
- c) I responsabili delle aree tematiche: possono essere nominati previa discussione e tramite votazione, eletti a maggioranza dei membri del Coordinamento delle politiche giovanili nella prima seduta di insediamento;

Art. 15 I compiti del Presidente.

Il Presidente è il coordinatore, rappresentante e responsabile del Coordinamento delle politiche giovanili.

I suoi compiti hanno il fine di assicurare il corretto funzionamento del Coordinamento delle politiche giovanili, nel rispetto del regolamento istitutivo.

Ha il compito di moderare le sedute del Coordinamento delle politiche giovanili.

Ha il compito di rappresentare esternamente il Coordinamento delle politiche giovanili, può delegare i poteri di rappresentanza esterna ad uno o più membri del tavolo, ogni qual volta lo reputi necessario.

Ha il compito di rendere conto al Sindaco sui lavori svolti dal Coordinamento e di recepire le linee guida da quest'ultimo indicate su progetti e iniziative del Coordinamento.

Il referente in Consiglio Comunale del Coordinamento delle politiche giovanili è l'Assessore/Consigliere delegato alle politiche giovanili.

Il Presidente ha l'onere di collaborare con l'Assessore/Consigliere delegato ogni qual volta le iniziative del Coordinamento debbano essere proposte e votate dal Consiglio Comunale.

In caso di inerzia del Consigliere/Assessore delegato alle politiche giovanili, il Presidente può rivolgersi direttamente al Sindaco.

A questi si aggiungono gli adempimenti indicati nel Titolo 3 del Regolamento istitutivo

Art. 16 I compiti del vicepresidente

Il Vice Presidente, svolge tutti i compiti del Presidente (art. 15) nei casi in cui questo è impossibilitato.

Art. 17 I compiti del Segretario

Il Segretario Coordinamento svolge funzioni di carattere operativo e redige i verbali delle sedute, curandone la conservazione e l'archiviazione. .

Art. 18 I compiti dei responsabili delle aree tematiche.

I responsabili delle aree tematiche che verranno individuati hanno il compito di proporre iniziative e progetti inerenti le tematiche di loro competenza al Coordinamento delle politiche giovanili, inoltre sono i principali interlocutori degli assessori/consiglieri con delega di competenza.

Art 19 Rapporto con l'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale riconosce nel Coordinamento delle politiche giovanili una risorsa per la Comunità in quanto soggetto collaborante con la stessa nell'individuazione e nel coordinamento delle attività a favore di famiglie, minori e giovani che vengono svolte nel territorio comunale.

L'Amministrazione Comunale fornisce al Coordinamento delle politiche giovanili il supporto amministrativo e logistico per il funzionamento.